

**MODULO PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA BOZZA DEL
NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

VISTO l'Avviso pubblico del 6 ottobre 2014, prot. n. 35659 , con il quale l'Università degli Studi di Pavia ha reso disponibile alla consultazione la bozza del Nuovo Codice di Comportamento, ex art. 54 Decreto Legislativo 165/2001,

la RSU

FORMULA

le seguenti osservazioni sul testo del suddetto Codice offerto in consultazione:

Articolo	Testo offerto in consultazione	Testo con proposta di modifica e/o integrazione
Art. 2 comma 6	Per i professori e ricercatori (personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, ed in conformità con i principi espressi nel Codice Etico di Ateneo.	Per i professori e ricercatori (personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, ed in conformità con i principi espressi nel Codice Etico di Ateneo.
Art.2 Comma da aggiungere	-----	Le figure di cui ai commi 5, 6 e 7 saranno in seguito identificate con il termine "dipendenti". <i>*il termine lavoratore andrebbe sostituito in tutto il testo perché contrario alla Direttiva in materia di parità e pari opportunità del Dip. Funzione pubblica 23 maggio 2007 art. 3, punto VI lettera e).</i>
Art. 3 Comma 7	Il lavoratore conosce e osserva, i principi dell'ordinamento comunitario, lo Statuto e i regolamenti di Ateneo ed il presente Codice.	Il lavoratore conosce e osserva, i principi dell'ordinamento comunitario dipendente osserva lo Statuto e i regolamenti di Ateneo ed il presente Codice.
Art. 3 Comma 9	Nell'ambito del presente Codice i "fini privati", di cui al precedente comma 3, comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'Ateneo.	Nell'ambito del presente Codice i "fini privati", di cui al precedente comma 3, comprendono ogni fine Diverso da che non sia in conflitto con quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'Ateneo.
Art. 3 Comma 11	L'inosservanza del comma precedente determina responsabilità disciplinare.	L'inosservanza del comma precedente determina il deferimento agli organi competenti per l'accertamento di eventuale responsabilità disciplinare.
art. 4 comma 12	Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente	Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza. Ai fini del comma 6 del presente articolo: – per "incarichi di collaborazione" si intendono incarichi di

	<p>articolo:</p> <p>– per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);</p> <p>– per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.</p>	<p>qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);</p> <p>– per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.</p>
Art. 5 Comma 3	<p>La comunicazione, di cui al precedente comma 1, che deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro 15 giorni:</p> <p>a) dall’assunzione o dall’affidamento dell’incarico;</p> <p>b) dalla presa di servizio presso l’ufficio;</p> <p>c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato;</p> <p>d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell’atto di assegnazione;</p> <p>e) ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice</p>	<p><i>*considerato che la norma (art.5 c.1) è restrittiva, andrebbero definiti maggiormente i caratteri che le associazioni debbono avere per essere considerate interferenti.</i></p>
Art. 7 Comma 2	<p>Il lavoratore comunica al responsabile dell’ ufficio di appartenenza quando ritiene sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al precedente art. 6.</p>	<p>Il dipendente comunica al responsabile dell’ ufficio di appartenenza la sussistenza che egli ritiene in essere di un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al precedente art. 6.</p>
Art 7 Comma 3	<p>La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.</p>	<p>La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.</p>
Art. 7 Comma 6	<p>La violazione sostanziale della norma, dà luogo a responsabilità disciplinare, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale figura sintomatica di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.</p>	<p>La violazione sostanziale della norma, dà luogo a determina il deferimento agli organi competenti per l’accertamento di eventuale responsabilità disciplinare, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale figura sintomatica di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa</p>

<p>Art. 8 Comma 3</p>	<p>I Dirigenti delle diverse Aree di Ateneo:</p> <p>a) promuovono, ognuno per la propria Area, attraverso concrete azioni ed iniziative, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere;</p> <p>b) promuovono, ognuno per la propria Area, il pieno e motivato coinvolgimento di tutti dipendenti nell'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione della corruzione, inclusa l'attività di mappatura dei processi, identificazione, analisi e valutazione dei rischi e di proposta e definizione delle misure di prevenzione;</p> <p>c) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;</p> <p>d) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;</p> <p>e) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nella struttura cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;</p> <p>f) adempiono e vigilano sull'osservanza ed attuazione, nell'ambito delle struttura cui sono preposti, degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Università degli Studi di Pavia.</p>	<p><i>*inserire il presente comma all'interno dell'articolo 13</i></p>
---------------------------	---	--

<p>Art. 9 Comma 3</p>	<p>Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e fornisce la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute.</p>	<p>Il dipendente si informa diligentemente sulle L'Ateneo si fa carico di formare i dipendenti in merito alle disposizioni contenute nel Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e fornisce la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute.</p>
<p>Art. 10 Comma 3</p>	<p>Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, ivi inclusa la partecipazione a siti web e social network, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il lavoratore pone particolare cura al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo ed in particolare: a) non anticipa contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; b) non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi.</p>	<p>Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, ivi inclusa la partecipazione a siti web e social network, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente pone particolare cura al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo ed in particolare: a) non anticipa contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; b) non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi.</p>
<p>Art 11 Commi 4, 6, 7, 8, 9</p>	<p>4. Il dipendente garantisce l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 55 – quinquies del D.Lgs 165/2001, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'Ateneo, secondo quanto specificato nel contratto integrativo di Ateneo.</p> <p>6. Il lavoratore che rappresenta l'Ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell'Avvocatura di Stato, è tenuto all'osservanza della normativa di riferimento.</p> <p>7. Il lavoratore che compia</p>	<p>4. Il dipendente garantisce l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 55 – quinquies del D.Lgs 165/2001, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'Ateneo, secondo quanto specificato nel contratto integrativo di Ateneo.</p> <p>6. Il lavoratore che rappresenta l'Ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell'Avvocatura di Stato, è tenuto all'osservanza della normativa di riferimento.</p> <p>7. Il lavoratore che compia un'attività che possa essere oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informa tempestivamente il responsabile della struttura o il responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto necessario per l'eventuale tutela.</p> <p>8. Il lavoratore che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto a</p>

	<p>un'attività che possa essere oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informa tempestivamente il responsabile della struttura o il responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto necessario per l'eventuale tutela.</p> <p>8. Il lavoratore che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto a osservare la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi (secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008).</p> <p>9. Il lavoratore che riceva beni dell'Università o di altri enti, con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il lavoratore non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.</p>	<p>osservare la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi (secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008).</p> <p>9. Il lavoratore che riceva beni dell'Università o di altri enti, con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il lavoratore non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.</p> <p><i>* le disposizioni contenute nei commi di cui sopra sono superflue in quanto riportano obblighi già previsti dalla normativa vigente</i></p>
Art. 12 Comma 7	Il lavoratore mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l'Università degli Studi di Pavia.	Il lavoratore mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l'Università degli Studi di Pavia.
Art. 13 Comma 10	Il dirigente effettua la comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo al Responsabile della struttura all'atto dell'assegnazione alla medesima. Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle circostanze oggetto di comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ai medesimi soggetti.	Il dirigente effettua la comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo al Responsabile della struttura dell'organizzazione all'atto dell'assegnazione alla medesima. Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle circostanze oggetto di comunicazione deve essere tempestivamente comunicata ai medesimi soggetti.
Art. 13 Comma da aggiungere	<i>Vedi art. 8 comma 3</i>	I Dirigenti delle diverse Aree di Ateneo: a) promuovono, ognuno per la propria Area, attraverso concrete azioni ed iniziative, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere; b) promuovono, ognuno per la propria Area, il pieno e motivato coinvolgimento di tutti dipendenti

		<p>nell'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione della corruzione, inclusa l'attività di mappatura dei processi, identificazione, analisi e valutazione dei rischi e di proposta e definizione delle misure di prevenzione;</p> <p>c) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;</p> <p>d) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;</p> <p>e) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nella struttura cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;</p> <p>f) adempiono e vigilano sull'osservanza ed attuazione, nell'ambito delle struttura cui sono preposti, degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Università degli Studi di Pavia.</p>
Art. 13 Comma 13	Promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.	I dirigenti assicurano inoltre un'equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.
art.15 comma 8	I soggetti di cui al comma 1 art. 13, vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice. Nell'ambito della attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'Autorità disciplinare ha accesso ad ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.	I soggetti di cui al comma 1 art. 13 15, vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice. Nell'ambito della attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'Autorità disciplinare ha accesso ad ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.
Art. 15 Comma 11	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura attraverso specifici incontri formativi la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della L 190/2012, dei risultati del monitoraggio.

	Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della L 190/2012, dei risultati del monitoraggio.	
Art 16 Comma 6	Tutti i lavoratori sono tenuti a rispettare i regolamenti, le procedure generali e specifiche, le istruzioni operative e ogni altra disposizione dell'Amministrazione contenuta in atti comunque denominati (circolari, direttive, linee guida e simili), nonché, qualora siano iscritti ad albi professionali, le regole stabilite nei codici di comportamento dei rispettivi ordini, i cui contenuti devono intendersi automaticamente richiamati e recepiti dal presente Codice per costituirne parte integrante.	Tutti i lavoratori sono tenuti a rispettare i regolamenti, le procedure generali e specifiche, le istruzioni operative e ogni altra disposizione dell'Amministrazione contenuta in atti comunque denominati (circolari, direttive, linee guida e simili), nonché, qualora siano iscritti ad albi professionali, nell'esercizio delle attività correlate, le regole stabilite nei codici di comportamento dei rispettivi ordini, i cui contenuti devono intendersi automaticamente richiamati e recepiti dal presente Codice per costituirne parte integrante.
Art. 17 comma 4	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi del supporto della struttura preposta alla comunicazione, cura la più ampia diffusione del presente codice, pubblicandolo all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale dell'Università e trasmettendolo tramite e-mail a tutti i dipendenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato, personale tecnico-amministrativo o docente, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici dell'amministrazione, nonché ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese e società partecipate fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi del supporto della struttura preposta alla comunicazione, cura la più ampia diffusione del presente codice, pubblicandolo all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale dell'Università promuovendo incontri di formazione sul contenuto e trasmettendolo tramite e-mail a tutti i dipendenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato, personale tecnico-amministrativo o docente, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici dell'amministrazione, nonché ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese e società partecipate fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
Art 17 Comma 5	L'Ateneo, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o dell'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere, per accettazione, agli interessati copia del presente Codice.	L'Ateneo, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o dell'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere, per accettazione, agli interessati copia del presente Codice.

Art. 17 Comma 7	La violazione delle norme contenute nel presente codice, applicabili, in quanto principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (docenti e ricercatori), e le relative sanzioni, sono valutate, caso per caso, dal Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, salvo diverse disposizioni	La violazione delle norme contenute nel presente codice, applicabili, in quanto principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (docenti e ricercatori), e le relative sanzioni, sono valutate, caso per caso, dal Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, salvo diverse disposizioni
--------------------	--	--

Data 15 ottobre 2014

Firma _____